

CIRCOLARE n. 133 del 25 agosto 2020

Prot. n. 870 SM/bf

OGGETTO: D.L n. 104/2020 - Prime indicazioni operative. Messaggi INPS n. 3131 del 21/8/2020 e n. 3121 del 18/ 8/2020

Con il messaggio n. 3131 del 2020, l'INPS interviene riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, specificando che la nuova richiesta di proroga dei trattamenti di integrazione salariale può avvenire soltanto in due tempi: una prima domanda riguarderà 9 settimane, con la successiva potranno esserne richieste altrettante.

L'Istituto, inoltre, nel messaggio n. 3121 del 2020, interviene nuovamente con riferimento alla cassa integrazione in deroga richiesta in proroga dalle aziende plurilocalizzate, prevedendo l'attribuzione d'ufficio delle domande alla corretta procedura gestionale e la necessità di ripresentare unicamente le domande già rigettate.

L'INPS con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, fornisce, in attesa della pubblicazione di apposite circolari, le prime informazioni in ordine alle novità in materia di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 104/20 (c.d. Decreto Agosto) riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario, decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Mentre il primo periodo di nove settimane viene concesso senza alcuna specifica condizione, per quanto riguarda le ulteriori nove settimane le aziende dovranno effettuare il raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un contributo addizionale che si determina nel modo seguente:

- **aliquota del 18%** per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019
- **aliquota del 9%** per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre 2019.

Non è previsto alcun contributo addizionale per quelle imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019.

Termini per l'invio delle domande - proroghe

I termini di decadenza di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Parallelamente quelli che in applicazione della disciplina ordinaria si collocano tra il 1° ed il 31 agosto 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.

Analogamente anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione o riduzione dal 1° al 12 luglio possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.

CIGD aziende plurilocalizzate

Con il messaggio n. 3121 del 18 agosto 2020, l'INPS specifica, con riferimento alla procedura di autorizzazione delle domande di proroga relative alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate, che è stata comunicata l'implementazione della procedura informatica per la presentazione delle domande, resa disponibile dalla giornata del 24 luglio 2020.

Domande errate

Con riferimento alle aziende che avevano già presentato domanda indicando la tipologia di prestazione errata, l'Istituto ha provveduto d'ufficio all'attribuzione delle stesse alla corretta procedura gestionale. Non sarà dunque necessario annullare e ritrasmettere le medesime istanze.

La Struttura territoriale competente in relazione all'unità produttiva verificherà che non vi siano duplicazioni e, in presenza di domande che riportano lo stesso periodo, ore e lavoratori, provvederà a contattare l'azienda per verificare quale sia la domanda da autorizzare.

Domande rigettate e cancellate


Non è possibile sanare le domande che sono state già oggetto di un provvedimento di reiezione: in questi casi è necessario che l'azienda presenti una nuova domanda.

Rinviando per ulteriori approfondimenti ai messaggi INPS in allegato si ricorda che gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate Circolare FIPE n. 132/2020	Collegamenti www.inps.it	Parole chiave Covid 19; Fondo Integrazione Salariale; Coronavirus; Cassa in deroga;
--	---	---